

REP...

3346/10/10/2017

COMUNE DI VIGASIO

PROVINCIA DI VERONA

CONTRATTO DI CONCESSIONE DEL SERVIZIO DI GESTIONE DELLA FARMACIA

COMUNALE PER ANNI DIECI DECORRENTI DAL 10 OTTOBRE 2017 E FINO AL 9

OTTOBRE 2027

L'anno duemiladiciassette addì dieci del mese di ottobre, nell'Ufficio del

Segretario comunale del Comune di Vigasio

AVANTI A ME

Avv. Carmela Puzzo – Ufficiale rogante, nella sua qualità di Segretario

Comunale reggente a scavalco del Comune di Vigasio, autorizzato a rogare

gli atti in forma pubblica-amministrativa ai sensi dell'articolo 97, comma 4,

lettera c) del D.Lgs. n. 267/2000, domiciliato per la carica presso la Sede

Municipale,

SONO COMPARI:

- il dott. Claudio Cuoghi, il quale interviene in qualità di Presidente e Legale

rappresentante della C.S.A. Cooperativa Servizi Assistenziali soc. coop. soc.

con sede legale in via Gelso n. 8 46100 MANTOVA Cod. Fisc. e P. I.V.A.

01697440202 di seguito denominato anche Concessionario,

- il dott. Carlo Margotto, responsabile dell'area economico finanziaria,

nominato con decreto del Sindaco n. 1 del 6 febbraio 2016 che dichiara di

intervenire in questo atto esclusivamente in nome, per conto e nell'interesse

del Comune di Vigasio, Cod. Fisc. 80014290235 e P. I.V.A. 01526410236 di

seguito denominato anche Comune,

PREMETTONO CHE :

- con deliberazione di Consiglio Comunale n. 3 in data 31 marzo 2017 il

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]
C.S.A. COOPERATIVA SERVIZI ASSISTENZIALI soc. coop. soc.
46100 MANTOVA - Via Gelso n. 8
Tel. 0376 285611 Fax 0376 285619
Cod. Fisc. 01697440202

[Handwritten signature]



Comune ha deliberato di procedere all'affidamento in concessione della Farmacia comunale, selezionando il soggetto Concessionario mediante procedura ad evidenza pubblica;

- con determinazione a contrarre n. 133 del 10 aprile 2017 si è provveduto ad approvare il bando di gara e relativi allegati;

- con determinazione n. 259 del 21 luglio 2017 a seguito dell'esperimento della suddetta procedura, si è provveduto ad individuare l'operatore economico cui affidare la gestione della Farmacia;

- il presente Contratto ha lo scopo di disciplinare le modalità di svolgimento della concessione per la gestione della Farmacia comunale da parte del Concessionario, fissando gli obblighi reciproci tra il Comune e il Concessionario medesimo;

- il Comune rimane titolare della Farmacia comunale la cui gestione affida in concessione con il presente atto.

Posto che le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente Contratto, tra i nominati comparenti si conviene e si stipula quanto segue:

Art. 1 – Definizioni

Nel presente Contratto, negli allegati ad esso, e comunque in tutti i documenti espressamente richiamati, si intendono per:

a) "Comune", il Comune di Vigasio titolare della Farmacia comunale;

b) "Concessionario", l'affidatario del Servizio farmaceutico individuato con la procedura ad evidenza pubblica di cui alle premesse;

c) "Servizio" o "Farmacia", la Farmacia comunale di nuova istituzione (gestione ed esercizio della stessa);


COOPERATIVA SERVIZI ASSISTENZIALI Coop. Soc. s.r.l.
46100 MANTOVA - Via Gelsio, 8
Tel. 0376 285611 - Fax 0376 285619
Partita IVA 0169744 020 2



salute e il benessere della persona, l'attività di educazione sanitaria e la consulenza sulla scelta dei farmaci da banco;

c) le altre attività complementari indicate in sede di gara.

Il Comune resta il titolare della Farmacia comunale e la relativa intestazione "Farmacia comunale E. Bassini" deve essere mantenuta nella insegna ed in ogni altra forma di pubblicità della stessa.

Il Concessionario è titolare dell'Azienda commerciale, come definita dalle disposizioni normative che regolamentano il Servizio Farmaceutico. Il Comune potrà affidare al Concessionario ulteriori servizi o funzioni, diversi da quelli previsti nel presente Contratto, purché attinenti o connessi con il Servizio oggetto del Contratto. In tale eventualità i nuovi servizi saranno disciplinati organicamente in apposita appendice al Contratto.

Art. 3 – Corrispettivo a carico del Concessionario

Il Concessionario, come offerto in gara, corrisponde al Comune:

a) la somma "una tantum" di € 160.000,00 (centosessantamila/00) oltre IVA di Legge, a titolo di anticipazione del canone annuale complessivo dovuto al Comune, che il Concessionario ha interamente versato mediante bonifico bancario eseguito il 5/10/2017;

b) un canone annuale fisso per tutta la durata della concessione dell'importo di € 160.000,00 (centosessantamila/00) decurtato di un decimo dell'importo offerto una tantum oltre IVA di legge, da versarsi in due rate annuali di pari importo di € 72.000,00 (settantaduemila/00) oltre IVA di Legge, entro il 30 giugno e il 31 dicembre di ciascun anno a partire dall'anno di apertura dell'attività e fino al termine della concessione; tale canone concessorio annuo sarà aggiornato ogni anno in base all'indice nazionale dei prezzi al

consumo per famiglie di operai e di impiegati rilevato dall'ISTAT (FOI) a partire dall'anno successivo all'apertura dell'attività; per la prima annualità verrà computato in dodicesimi a partire dal secondo mese intero di effettivo avvio dell'attività.

c) un canone concessorio variabile annuo pari al 20,00%, calcolato sulla differenza tra il fatturato minimo di €. 1.168.000,00 e il fatturato effettivo in ragione di anno solare e a partire dal secondo anno completo di esercizio dell'attività; tale canone dovrà essere versato entro il 30 giugno dell'anno successivo all'anno solare di riferimento, unitamente alla rata del canone di cui al precedente punto b); non dovrà essere corrisposto qualora il fatturato dell'anno solare di riferimento non dovesse avere superato il fatturato minimo presunto;

I suddetti canoni sono intesi iva esclusa, ove e nella percentuale applicabile ai sensi di legge.

Ai fini della quantificazione del canone variabile di cui al precedente punto c), il Concessionario dovrà trasmettere annualmente, entro due mesi dalla chiusura del bilancio di esercizio, la documentazione contabile attestante l'ammontare complessivo del fatturato relativo all'annualità cui il canone si riferisce.

Art. 4 – Obblighi del Concessionario e standard di erogazione del Servizio

La sede della Farmacia, come offerto in gara, viene individuata nei locali siti in piazza Papa Luciani n. 6, catastalmente identificati nel NCEU del comune di Vigasio con il foglio 19 mappale 183 sub. 42 dei quali il Concessionario risulta locatario.

Il Concessionario dovrà dotare i locali di tutte le attrezzature e beni

C.S.A.
CONSORZIO SILENTI ASSISTENZA
S.p.A. C.S.A. s.d. 8
VIA CANTOVA 1 - 37062 35619
Tel. 0376 285611 - 0376 285619
Partita IVA 0169744 0202



strumentali idonei a garantire lo svolgimento del Servizio, come da offerta tecnica presentata.

Tutte le spese inerenti i locali e l'esercizio dell'attività negli stessi, nessuna esclusa, sono a carico del Concessionario e per tutta la durata della concessione.

In particolare sono a carico del Concessionario le spese per l'allestimento, l'arredo, l'approvvigionamento delle merci, le utenze e quant'altro necessario per l'avvio e l'esercizio dell'attività.

La sede della Farmacia dovrà essere mantenuta in tali locali per tutta la durata della concessione.

Il trasferimento della Farmacia in altro locale, sempre che abbia caratteristiche idonee al Servizio e pur nell'ambito della medesima zona per la quale è stata concessa l'autorizzazione iniziale, deve essere preventivamente concordato con il Comune ed essere richiesto agli organi competenti, secondo le procedure previste della normativa di settore che sarà in vigore al momento in cui verrà richiesto il trasferimento stesso.

Il Concessionario si obbliga ad avviare l'attività entro trenta giorni dalla sottoscrizione del presente Contratto.

Il Concessionario conferma altresì la nomina a Direttore Tecnico della Farmacia il dott. Bresciani Giulio C.F. BRSGLI84B20E512S iscritto/a all'Albo dei Farmacisti di Rovigo al n. 1024 in possesso dei requisiti professionali di legge, giusta dichiarazione di accettazione del medesimo allegata al presente Contratto unitamente a copia fotostatica del documento di identità.

Il Concessionario, datane comunicazione al Comune, potrà procedere alla sostituzione del Direttore Tecnico della Farmacia con altro farmacista in

COOPERATIVA SERVIZI ASSISTENZIALI Coop. Soc. 8
46100 MANEROVA - Via Gelsio, 8
Tel 0376 285611 - Fax 0376 285619
Partita IVA 0169744 020 2



possesso dei requisiti di legge, previa accettazione dell'incarico da parte del medesimo nuovo incaricato.

Il Concessionario è obbligato a svolgere il Servizio nel rispetto delle norme vigenti in materia e delle obbligazioni assunte all'atto della presentazione dell'offerta.

Art. 5 – Responsabilità del Concessionario

Il Concessionario è l'unico responsabile del Servizio e di quanto ad esso connesso sotto il profilo tecnico, economico, finanziario, e della sicurezza anche sui luoghi di lavoro.

In particolare il Concessionario si impegna per tutta la durata di efficacia del Contratto:

a) a tenere manlevato e indenne il Comune da ogni e qualsiasi danno che possa derivare a terzi e/o da qualunque pretesa di qualsivoglia genere avanzata da terzi in dipendenza od in occasione di attività compiute in attuazione del Contratto, assumendosi ogni relativa responsabilità civile, penale e amministrativa;

b) ad approntare tutte le adeguate coperture assicurative in relazione alle attività di cui al presente Contratto ed in particolare a stipulare una polizza di assicurazione per danni derivati dalla responsabilità civile verso terzi e verso il personale dipendente e/o collaboratore a qualsiasi titolo della stessa con un massimale RCT – RCO non inferiore ad € 2.500.000,00 per l'intera durata del Contratto, per l'intera durata del Contratto, oltre alle assicurazioni di legge. Di questi adempimenti il Concessionario dà comunicazione al Comune prima dell'attivazione del Servizio.

c) ad applicare, nei confronti dei lavoratori dipendenti e di tutti i collaboratori

MASSIMO
COOPERATIVA SANITARIA COOP. SOC. 81
ASSISTENZA SOCIALE
46100 MANTOVA - Tel. 0376/28569
Tel. 0376/285611 - Fax 0376/28569
Partita IVA 0169744 0202



a qualsiasi titolo, condizioni normative e retribuzioni conformi ai contratti collettivi di lavoro di settore e agli accordi sindacali integrativi vigenti, a rispettare le norme di sicurezza ed igiene nei luoghi di lavoro, nonché tutti gli adempimenti di legge previsti nei confronti dei lavoratori;

d) ad osservare tutte le prescrizioni in materia di trattamento di dati personali e sensibili di cui al D.Lgs. n.196/2003 e s.s.m.i. di cui è titolare del trattamento.

Art. 6 – Gestione e andamento del Servizio, controllo del Comune

Il Concessionario si impegna ad erogare tutti i servizi previsti nella presente concessione e negli atti di gara nonché i seguenti servizi minimi:

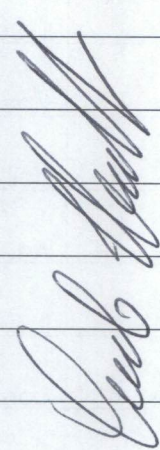
- offrire il Servizio di base secondo le direttive fissate dall'ULSS9 competente;
- distribuire i presidi sanitari in genere a nome e per conto dell'ULSS9 competente secondo le norme convenzionali;
- adesione a tutti i servizi aggiuntivi proposti alle farmacie dall'ULSS9 di riferimento sia attuali che futuri;
- elaborazione, in conformità a quanto previsto dalla normativa vigente, di adeguate procedure per la verifica periodica e l'aggiornamento degli standard forniti anche attraverso la valutazione diretta di soddisfazione da parte dell'utenza al fine di raccogliere l'emergere di diverse esigenze che consentano di adeguare, sviluppare e/o diversificare i servizi offerti;

Il Concessionario si impegna altresì a trasmettere al Comune con cadenza annuale una relazione informativa sul grado di soddisfazione dell'utenza.

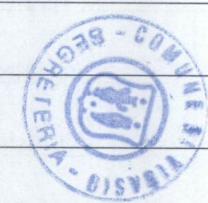
Il Comune vigila sull'andamento del Servizio e sul rispetto della presente concessione.

Il Comune può:

- chiedere chiarimenti al Concessionario su questioni tecniche ed



C.B.A.
CONFERENZA ASSISTENZIALE COOP. COC.
46100 - VIA DEL SOLO, 8
Tel. 0376 286611 - Fax 0376 285619
Partita IVA 0169144 0202



organizzative attinenti al Servizio e segnalare eventuali disservizi;

- accedere agli atti ed ai documenti inerenti lo svolgimento dell'attività e connessi con il Servizio;

- effettuare in qualsiasi momento, mediante un proprio rappresentante, visite ed ispezioni nei locali della Farmacia comunale e comunque nei locali ove sarà svolto il Servizio, anche al fine di verificare la veridicità dei dati comunicati dal Concessionario con riferimento al fatturato realizzato presso la sede farmaceutica. Il Concessionario, o suo delegato, hanno diritto di essere presenti all'ispezione. L'ispezione non dovrà in ogni caso comportare interruzione, disturbo o nocumento al regolare espletamento del pubblico Servizio farmaceutico e, più in generale, all'attività della Farmacia nei confronti del pubblico.

Art. 7 – Interruzione o sospensione del Servizio

L'erogazione del Servizio non potrà essere interrotta o sospesa dal Concessionario se non per ragioni di forza maggiore o per necessità tecniche, ed in ogni caso nei limiti e con le modalità previsti dalla vigente legislazione in materia farmaceutica e dalle disposizioni vigenti impartite dai competenti organi, anche con riferimento alla fascia oraria di Servizio alla popolazione.

Il Concessionario è comunque tenuto ad adottare ogni misura organizzativa e tecnica necessaria a prevenire la sospensione e l'interruzione del Servizio, ovvero a farvi fronte con il minor disagio per la collettività.

Il Concessionario è obbligato a mantenere indenne il Comune da ogni conseguenza pregiudizievole derivante dall'interruzione o sospensione del Servizio.

COOPERATIVA FARMACIA NAZIONALE
46100 NA 0000014
Tel. 0876 28561
Partita IVA 0169744 0202



Art. 8 – Obblighi del Comune

Il Comune affida in esclusiva al Concessionario, per tutta la durata del presente Contratto, la gestione della Farmacia.

Il Comune, ai fini dell'adempimento da parte del Concessionario degli obblighi assunti con il presente Contratto, si impegna a cooperare per agevolare l'espletamento dei servizi affidati al Concessionario, con particolare riferimento alla valutazione di proposte di miglioramento degli standard prestazionali dei servizi offerti.

Il Comune si impegna a mantenere riservati i dati e le informazioni che si riferiscono all'organizzazione d'impresa del Concessionario ovvero ai sistemi di produzione di beni e servizi, acquisiti in relazione alle attività di controllo previste dal Contratto, e ad adottare tutte le misure necessarie a garantire il rispetto degli obblighi di riservatezza da parte dei soggetti incaricati delle operazioni di controllo previste dal Contratto e cura che dette misure vengano rispettate.

Art. 9 – Divieto di cessione del Contratto - deroghe

Per tutta la durata del rapporto regolato dal presente Contratto è fatto espressamente divieto al Concessionario di cedere a terzi ovvero altrimenti affidare a terzi la gestione del Servizio.

Eventuali deroghe al presente articolo dovranno essere preventivamente concordate e contrattualizzate con il Comune.

Art. 10 – Durata del Contratto e cessazione della gestione alla scadenza

La durata del Contratto è fissata in anni dieci, come offerto in gara, decorrenti dalla stipula e fino al 9 ottobre 2027, fatte salve le ipotesi di cessazione anticipata previste dal presente Contratto e dalla normativa

COOPERATIVA SERVIZI ASSISTENZIALI S.p.A. 000150001
46100 MANTOVA - GELSO, 8
Tel. 0376 285611 - Fax 0376 285619
Partita IVA 0169744 020 2



vigente.

Allo scadere del Contratto il Concessionario non avrà alcun diritto in ordine alla continuazione del Servizio né al riconoscimento di alcuna somma a qualunque titolo e il Comune potrà liberamente decidere, nel rispetto della normativa vigente a quella data, se svolgerlo direttamente ovvero procedere ad un nuovo affidamento, fatto salvo quanto previsto dall'art. 110 del R.D. n. 1265/34 e sue eventuali successive modifiche.

Al fine di evitare interruzioni nella conduzione del Servizio, le Parti concordano che fino all'assunzione del Servizio da parte del nuovo affidatario individuato dal Comune, il Concessionario sarà comunque tenuto ad assicurare le prestazioni oggetto del Contratto alle medesime condizioni economiche e nel rispetto dei medesimi standard, senza che ciò comporti alcun diritto in ordine alla ulteriore continuazione del rapporto.

Inoltre al termine del presente Contratto, per qualsiasi ragione il Concessionario è tenuto a porre in essere tutti gli adempimenti che consentano al nuovo gestore o al Comune stesso l'esercizio del Servizio, al fine di evitare interruzioni e disagi all'utenza.

Art. 11 – Clausola risolutiva espressa

Il Comune potrà risolvere di diritto il Contratto ai sensi dell'art. 1456 cod. civ. qualora si verifichi anche una sola delle seguenti fattispecie:

- a) sottoposizione del Concessionario a procedure concorsuali;
- b) scioglimento della società del Concessionario, per qualsiasi causa;
- c) chiusura dell'esercizio farmaceutico per oltre 5 giorni consecutivi non comunicata all'ente competente o da questo non autorizzata;
- d) inosservanza del divieto di cui all'articolo 9 del Contratto.

e) decadenza del Comune dall'esercizio della Farmacia dichiarata dall'autorità sanitaria per cause imputabili al Concessionario;

f) ricorso all'abusivismo professionale;

g) vendita al pubblico di farmaci vietati o scaduti o di cui è stata revocata l'autorizzazione al commercio;

h) inosservanza delle disposizioni in materia di sostanze stupefacenti;

i) grave violazione in merito agli obblighi previsti dal presente Contratto. In proposito può costituire grave violazione anche la singola inadempienza, e nonostante il presente Contratto preveda per essa in astratto la sola applicazione di penali, se tale inadempienza si verifica in circostanze o modalità particolari tali da indurre a considerare in pericolo il corretto svolgimento del Servizio;

l) ritardo dell'avvio dell'attività oltre 180 giorni rispetto alla scadenza di cui all'art. 4.

La decisione del Comune di non avvalersi della clausola risolutiva in una o più occasioni costituirà soltanto manifestazione di mera tolleranza dell'inadempimento contestato, priva di qualsiasi effetto a favore del Concessionario e non impedirà al Comune di avvalersene in altre occasioni.

È in ogni caso riconosciuto al Comune il diritto al risarcimento del danno subito.

Art. 12 - Penali e Risarcimento del danno

Sono previste le seguenti penali, esigibili dal momento del fatto, tra esse cumulabili, i cui importi saranno rivalutati ogni 5 anni in base agli indici ISTAT a far data dalla stipula del presente Contratto:

1) per il mancato avvio dell'attività entro i termini previsti dall'articolo 4 del

C.S.A.
CONFERENZA SINDACALISTE ASSOCIATI
46060 MANTOVA - P.le G. Cesare, 2
Tel. 0376 285511 - Fax 0376 285519
Partita IVA 0169744 0202



presente Contratto: euro 200,00 (euro duecento/00) per ogni giorno di ritardo;

2) per ogni giornata di mancata apertura non giustificata della Farmacia: euro 500,00 (euro cinquecento/00);

3) per ritardi nel pagamento dei corrispettivi alle scadenze previste dal presente Contratto: euro 200,00 (euro duecento/00) per ogni giorno di ritardo;

4) per ritardi nella trasmissione della documentazione ai fini della determinazione del canone variabile: euro 50,00 (euro cinquanta/00) per ogni giorno di ritardo.

Il Comune richiederà il pagamento della penale tramite raccomandata a/r o pec. Qualora il Concessionario non ottemperasse entro 15 giorni dal ricevimento, il Comune potrà rivalersi sulla cauzione definitiva.

Il Comune, oltre all'applicazione della penale, avrà la facoltà di esperire ogni azione utile per il risarcimento dell'eventuale maggior danno subito e delle maggiori spese sostenute in conseguenza dell'inadempimento contrattuale e potrà rivalersi sulla cauzione definitiva.

La precedente elencazione ha carattere esemplificativo e non è da ritenersi tassativa. In ogni caso, le penali saranno commisurate in relazione alla gravità delle violazioni riscontrate e alla loro reiterazione da parte del Concessionario fino a un importo massimo di euro 5.000,00 (cinquemila).

Art. 13 – Procedura di contestazione

Qualora emerga che il Concessionario sia venuto meno ad uno qualsiasi degli obblighi previsti dal Contratto, il Comune contesterà, per iscritto, la violazione, invitandolo ad eliminare l'inadempimento entro un congruo

COOPERATIVA DI SERVIZI ALLA PERSONA
46100, MANTOVA - Tel. 0376 285611 - Fax 0376 285619
Partita IVA 0169744 0202



termine perentorio da esso indicato comunque non inferiore a giorni 30.

Al Concessionario è comunque assegnato un termine entro il quale lo stesso ha diritto di essere sentito, ovvero ha diritto di presentare deduzioni, chiarimenti e documenti.

Trascorso il termine fissato dal Comune senza che il Concessionario abbia provveduto ad eliminare la situazione di inadempimento, il Comune potrà decidere di risolvere il Contratto e procedere alla revoca dell'affidamento del pubblico Servizio.

Le Parti convengono espressamente di considerare inadempimento importante, ai sensi e per gli effetti dell'art. 1455 del codice civile, la mancata rimozione delle inadempienze contestate dal Comune.

La risoluzione del Contratto comporta la revoca dell'affidamento del Servizio e l'estinzione del diritto alla gestione della Farmacia, fatto in ogni caso salvo l'accertamento e la liquidazione a favore del Comune del danno subito. Il Comune potrà rivalersi sulla cauzione definitiva per il recupero del danno.

Le notificazioni, le intimazioni e ogni altra comunicazione del Responsabile del procedimento del Comune o comunque di rappresentanti dell'Ente, verranno effettuate a mezzo raccomandata a.r. o tramite posta elettronica certificata PEC al Concessionario o a colui che lo rappresenta ai recapiti indicati all'atto della partecipazione al procedimento di gara, ovvero a quelli aggiornati comunicati obbligatoriamente dal Concessionario.

Art. 14 – Cauzione definitiva

A garanzia delle obbligazioni assunte con il presente Contratto, il Concessionario costituisce cauzione definitiva dell'importo di euro 72000,00 (settantaduemila) pari al 5% dell'importo contrattuale, calcolato ai sensi

COOPERATIVA SERVIZI ASSISTENZIALI Comp. Soc. 8
46100 MANTOVA - Via Geiso, 8
Tel. 0376 285611 - Fax 0376 285619
Partita IVA 0169744 020 2



dell'art. 103 del D.Lgs. 50/2016, mediante garanzia fideiussoria bancaria emessa da BPER Banca n. 17/18145828 che si allega al presente atto.

Il Comune si potrà rivalere sulla cauzione definitiva nei casi di inadempimento ad una delle prestazioni contrattuali, nell'ipotesi di applicazione di una penale e nel caso in cui si configuri il diritto al risarcimento del danno.

Ove il Comune si avvalga del deposito cauzionale, il Concessionario è tenuto immediatamente a ricostituirlo.

Art. 15 – Controversie. Foro competente

Tutte le controversie che dovessero insorgere tra le parti, nell'interpretazione ed esecuzione delle obbligazioni contrattuali, saranno risolte di comune accordo tra le parti.

In caso di mancanza di accordo è competente il foro di Verona.

È escluso il ricorso all'arbitrato.

Art. 16. Trattamento dati personali

L'Amministrazione Comunale, ai sensi dell'articolo 13 del Decreto Legislativo 30 giugno 2003 n.196 e successive modificazioni, informa il Concessionario che tratterà i dati contenuti nel presente Contratto esclusivamente per lo svolgimento delle attività e per l'assolvimento degli obblighi previsti dalle leggi e dai regolamenti in materia, anche a mezzo informatico.

Art. 17. Sicurezza sul lavoro

Il Concessionario deve fare fronte a tutte le incombenze poste a suo carico dal D.lgs. n.81/2008 e s.s.m.i. e sarà considerato l'unico responsabile del pieno rispetto della normativa in materia di sicurezza dei lavoratori.

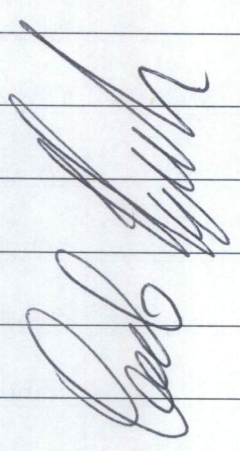
Di ogni violazione o inadempimento risponderà il Concessionario in ogni sede e a qualsiasi titolo.

COOPERATIVA ASSISTENZIALE
45100 MANFROTTA (VR) - Tel. 0376 285611 - Fax 0376 285619
Partita IVA 0169744 0202



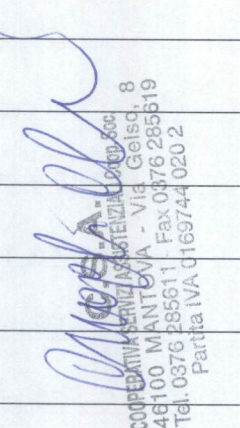
Art. 18. Obblighi in materia di "Tracciabilità dei flussi finanziari"

Il Concessionario, ai fini dei pagamenti, si impegna al rispetto di quanto previsto dall'articolo 3 della legge 136/2010 - tracciabilità dei flussi finanziari. Il presente Contratto sarà di diritto risolto ex art.1456 cod. civ. qualora le transazioni relative al presente Contratto siano eseguite senza avvalersi di banche o della società Poste Italiane S.p.A.; in particolare il Concessionario è tenuto a comunicare al Comune gli estremi identificativi dei conti correnti dedicati di cui al comma 1 del citato art.3 L.136/2010 entro 7 (sette) giorni dalla loro accensione, nonché le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di essi.



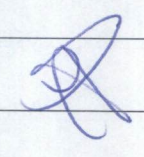
Art. 19. Osservanza norme del codice di comportamento

Il Concessionario dichiara di aver preso visione del D.P.R. 16.4.2013 n. 62 "Regolamento recante codice di comportamento dei dipendenti pubblici, a norma dell'articolo 54 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165" nonché del Codice di Comportamento integrativo approvato con delibera di G.C. n. 7 del 28.01.2014. La violazione agli obblighi derivanti dai predetti Codici comporterà la risoluzione o decadenza del rapporto contrattuale.



COOPERATIVA SERVIZI ASSISTENZIALI Soc. 8
46100 MANTOVA - Via. Gelsa
Tel. 0376 285611 - Fax 0376 285619
Partita IVA 0169744 020 2

Ai sensi dell'art. 53, comma 16-ter, del Decreto Legislativo n. 165/2001, il Concessionario, sottoscrivendo il presente Contratto, attesta di non aver concluso, con decorrenza dall'entrata in vigore dell'aggiunto comma 16-ter in parola, contratti di lavoro subordinato o autonomo e comunque di non aver conferito incarichi professionali ad ex dipendenti, che hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto delle pubbliche amministrazioni, nei confronti della Ditta, per il triennio successivo alla cessazione del rapporto di pubblico impiego.



Art. 20 – Norme finali

Le disposizioni del Contratto possono essere modificate su accordo di entrambe le parti, comunque nel rispetto di tutta la normativa di settore.

Per quanto non espressamente indicato si farà riferimento alla documentazione di gara e, per quanto compatibile, alla normativa oggetto della presente concessione e alle norme del Codice Civile.

21. Spese

Tutte le spese ed oneri inerenti e conseguenti il presente Contratto, nessuno escluso od eccettuato, sono a totale carico del Concessionario, che dichiara di accettarle senza diritto a rivalsa alcuna.

Ai fini fiscali, di registrazione e di computo dei diritti di segreteria, il valore del presente contratto è pari ad euro 1.440.000,00.

Le parti chiedono la registrazione in misura fissa, ai sensi del D.P.R. n° 131 del 26/04/1986 – art. 40, trattandosi di prestazioni soggette ad I.V.A.

Le stesse danno atto che l'assolvimento dell'imposta di bollo avviene, se dovuta, con modalità telematica, ai sensi del D.M. 22 febbraio 2007, mediante Modello Unico Informatico.

Come richiesto io Segretario Comunale Ufficiale rogante ho ricevuto il presente atto, redatto da persona di mia fiducia mediante strumenti elettronici su supporto informatico non modificabile, di n. 17 pagine a video, oltre n. 3 (TRE) allegati, dandone lettura alle Parti, ad eccezione degli allegati, della cui lettura le stesse mi dispensano.

Le Parti, come sopra costituite, dichiarano e riconoscono conforme alla loro volontà il presente contratto, a conferma lo sottoscrivono, compresi i n. 3

COOPERATIVA SERVIZI ASSOCIATI ONLUS
46100 GRANTOVA - Via Gelsa, 8
Tel 0376 285611 Fax 0376 285619
Partita IVA 0169744 020 2



(TRE) allegati, con modalità elettronica consistente, ai sensi dell'art. 52-bis della legge n. 89/1913, nell'apposizione in mia presenza della firma digitale, la validità del cui certificato, valido e non revocato, è stata da me Ufficiale rogante verificata.

In presenza delle parti io Segretario Ufficiale rogante ho quindi apposto la mia firma digitale.

Firme digitali

Dott. Claudio Cuoghi

Dott. Carlo Margotto

Avv. Carmela Puzzo

Cuoghi
Carlo Margotto
Carmela Puzzo

C.S.A.
COOPERATIVA SERVIZI ASSISTENZIALI Coop. Soc.
46100 MANTOVA - Via Gelso, 8
Tel. 0376 285611 Fax 0376 285619
Partita IVA 0169744 020 2



Egr. Dott. BRESCIANI GIULIO
Via B.go S. Francesco, 11
Salara (RO)

Oggetto: Affidamento incarico professionale.

Il sottoscritto CUOGHI CLAUDIO nato a Bergantino (RO) il 02/08/1950 in qualità di legale rappresentante dell'ente: C.S.A. COOPERATIVA SERVIZI ASSISTENZIALI Società Cooperativa Sociale con sede legale in Mantova - Via Gelso n. 8 - Cod.Fisc. e P.Iva 01697440202, in virtù dei poteri conferiti con delibera del Consiglio di Amministrazione del 29 maggio 2008

Premesso che:

- C.S.A. COOPERATIVA SERVIZI ASSISTENZIALI Società Cooperativa Sociale è Gestore in concessione della Farmacia Comunale "EDOARDO BASSINI" sita in Vigasio (VR) Via Vittorio Emanuele n. 11;

NOMINA

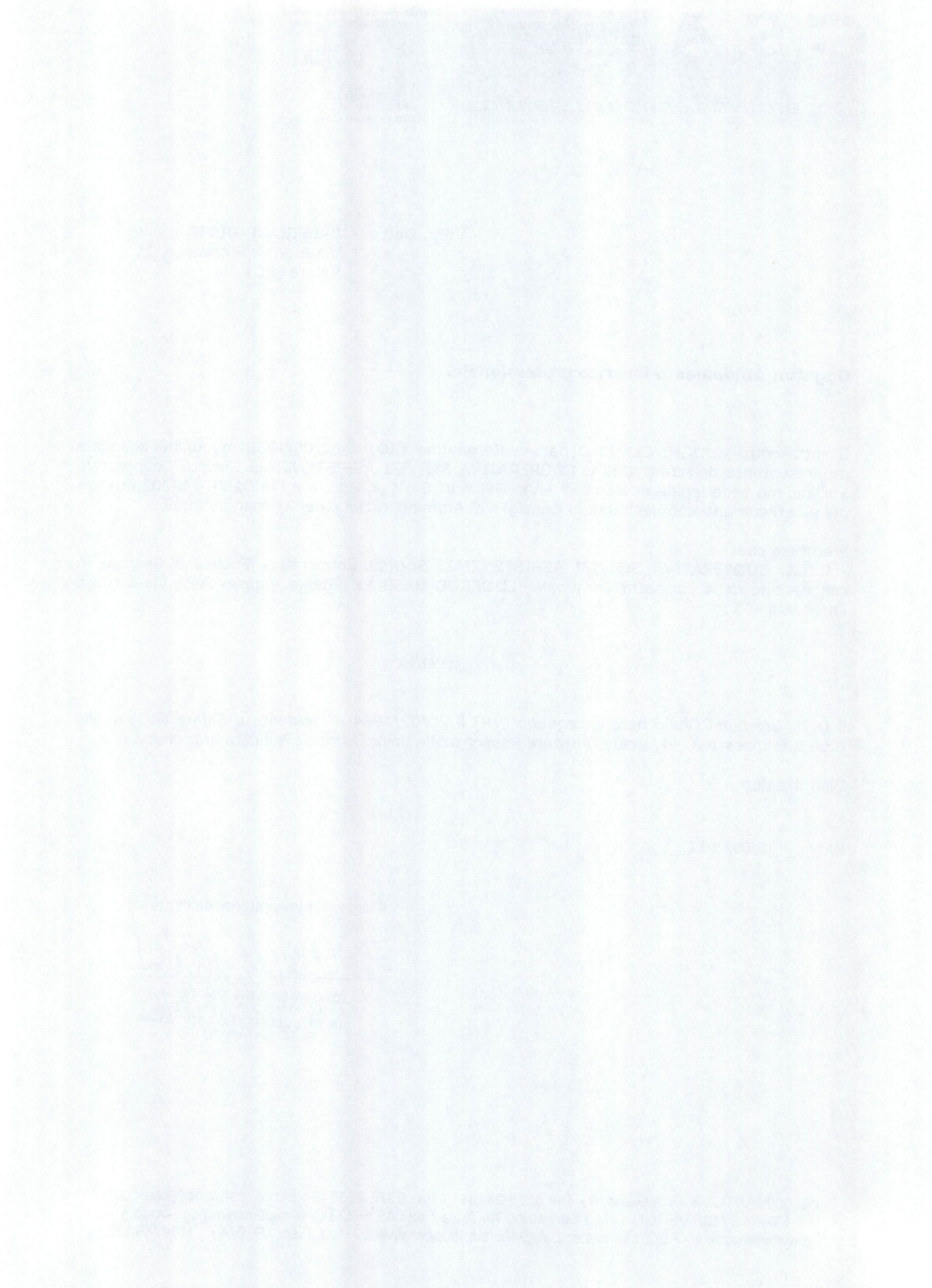
il Dott. Bresciani Giulio nato a Legnago (VR) il 20/02/1984 e residente a Salara (RO) in Via B.go S.Francesco n. 11, quale Direttore Responsabile della Farmacia indicata in premessa.

Distinti saluti.

DATA ____26/09/2017____

Il legale rappresentante dell'Ente

C.S.A.
COOPERATIVA SERVIZI ASSISTENZIALI Coop. Soc. /
46100 MANTOVA - Via Gelso, 8
Tel. 0376 285611 - Fax 0376 285619
Partita IVA 0169744 020 2

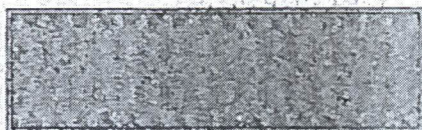


Cognome **BRESCIANI**
 Nome **GIULIO**
 nato il **20-02-1984**
 (atto n. **00089** P. **1** S. A. **1984**)
 a **LEGNAGO (VR)**
 Cittadinanza **Italiana**
 Residenza **SALARA (RO)**
 Via **B.GO S. FRANCESCO 11**
 Stato civile _____
 Professione _____
 CONNOTATI E CONTRASSEGNI SALIENTI
 Statura **183**
 Capelli **Castani**
 Occhi **Verdi**
 Segni particolari _____


 Firma del titolare *Giulio Bresciani*
SALARA li **13-11-2013**
 Impronta del dito indice sinistro *Giulio Bresciani*


Scadenza : **20-02-2024**
 Diritti : **5,42**

AU 2019852



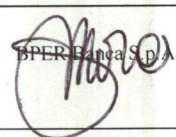
IPZS.MA - O.C.V. - ROMA

REPUBBLICA ITALIANA

 COMUNE DI
 SALARA
 CARTA D'IDENTITA'
 N° AU 2019852
 DI
 BRESCIANI GIULIO

10/10/2017

Ufficio Fideiussioni/ri

GARANZIA FIDEIUSSORIA PER LA CAUZIONE DEFINITIVA			
SCHEDA TECNICA 1.2			
La presente Scheda Tecnica riporta i dati e le informazioni necessarie all'attivazione della garanzia fideiussoria per la cauzione definitiva.			
Fideiussione N. 17 / 18145828			
Rilasciata da BPER Banca S.p.A., con sede in Modena, Via San Carlo n. 8/20			
Contraente (obbligato principale)		C.F./P.I.	
C.S.A. COOPERATIVA SERVIZI ASSISTENZIALI-COOPERATIVA SOCIALE A R.L.		01697440202	
Sede		Via/Piazza n.	Cap. Prov.
MANTOVA		VIA GELSO, 8	46100 MN
Stazione appaltante (beneficiario)		Sede	
COMUNE DI VIGASIO		Via Italo Montemezzi, 17 - 37068 Vigasio (VR)	
Descrizione opera		Luogo di esecuzione	
Concessione del servizio di gestione della farmacia comunale 'E. Bassini'-CIG 7073045DSE			
Costo complessivo previsto opera		Somma garantita 5% costo complessivo opera	
€ 1.440.000,00.=		€ 72.000,00.=	
Data inizio garanzia fideiussoria		Data cessazione garanzia fideiussoria	
Data di stipula del contratto di appalto		Alla scadenza della concessione	
La commissione e le spese a carico del Contraente saranno regolate autonomamente tra Contraente e Garante			
IL CONTRAENTE  COOPERATIVA SERVIZI ASSISTENZIALI COOP. SOC. 46100 MANTOVA - Via Gelso, 8 Tel. 0376 285611 - Fax 0376 285619 Partita IVA 0169744 020 2		 BPER Banca S.p.A.	

**GARANZIA FIDEIUSSORIA PER LA CAUZIONE DEFINITIVA
PREVISTA AI SENSI DELL'ART. 103 D.LGS N. 50/2016**

Art. 1 - Oggetto della garanzia

Il Garante si impegna nei confronti della Stazione appaltante, nei limiti della somma garantita, a prestare garanzia dell'adempimento di tutte le obbligazioni del contratto e al risarcimento dei danni derivanti dall'eventuale inadempimento da parte del Contraente delle obbligazioni stesse, nonché a garanzia del rimborso: **a)** delle maggiori somme pagate dalla Stazione Appaltante all'esecutore rispetto alle risultanze della liquidazione finale, salva comunque la risarcibilità del maggior danno verso l'appaltatore (art. 103 comma 1 D.Lgs. 50/2016); **b)** dell'eventuale maggiore spesa sostenuta dalla Stazione Appaltante per il completamento dei lavori in caso di risoluzione del contratto disposta in danno dell'esecutore; **c)** delle somme dovute dall'esecutore per le inadempienze derivanti dall'inosservanza di norme e prescrizioni dei contratti collettivi di lavoro, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, protezione, assicurazione, assistenza e sicurezza fisica dei lavoratori addetti all'esecuzione dell'appalto o comunque presenti in cantiere o nei luoghi dove viene prestato il servizio nei casi di appalti di servizi (art. 103 D.Lgs. 50/2016 comma 2).

Art. 2 - Durata della garanzia

L'efficacia della garanzia, come riportato nella Scheda Tecnica: **a)** decorre dalla data di stipula del contratto di appalto; **b)** cessa alla scadenza della concessione.

La liberazione anticipata della garanzia rispetto alle scadenze di cui al precedente punto b) può aver luogo solo con la consegna dell'originale della Scheda Tecnica e con comunicazione scritta della Stazione appaltante al Garante.

La garanzia è progressivamente svincolata in conformità a quanto disposto dall'art. 103 D.Lgs. 50/2016 comma 5.

Art. 3 - Somma garantita

La somma garantita dalla presente fideiussione, così come previsto dall'art. 103 comma 1 del D.Lgs. 50/2016, è riportata nella Scheda Tecnica ed è pari al 10% dell'importo contrattuale. Nel caso di procedure di gare realizzate in forma aggregata da Centrali di Committenza, l'importo della garanzia è indicato nella misura massima del 10% dell'importo contrattuale.

Al fine di salvaguardare l'interesse pubblico alla conclusione del contratto, in caso di aggiudicazione con ribassi superiori al 10%, la garanzia da costituire è aumentata di tanti punti percentuali quanti sono quelli eccedenti il 10%. Ove il ribasso sia superiore al 20%, l'aumento è di due punti percentuali per ogni punto di ribasso superiore al 20%.

Le percentuali sopra indicate potrebbero ridursi ulteriormente in conseguenza del verificarsi delle condizioni di cui al comma 7 dell'art. 93 del D.Lgs. 50/2016.

Art. 4 - Escussione della garanzia

Il Garante pagherà l'importo dovuto dal Contraente entro il termine di 15 giorni dal ricevimento della semplice richiesta scritta della Stazione appaltante, contenente gli elementi in suo possesso per l'escussione della garanzia inviata per conoscenza anche al Contraente.

Il Garante non godrà del beneficio della preventiva escussione del debitore principale di cui all'art. 1944 Cod. Civ.

Restano salve le azioni di legge nel caso che le somme pagate dal Garante risultassero parzialmente o totalmente non dovute.

Art. 5 - Beneficio del termine

Il garante rinuncia al beneficio del termine di cui all'art. 1957 comma 2 del Cod.Civ. (art. 103 D.Lgs. 50/2016 comma 4).

Art. 6 - Surrogazione

Il Garante, nei limiti delle somme pagate, è surrogato alla Stazione appaltante in tutti i diritti, ragioni e dazioni verso il Contraente, i suoi successori ed aventi causa a qualsiasi titolo.

La Stazione appaltante faciliterà le azioni di recupero fornendo al Garante tutti gli elementi utili in suo possesso.

Art. 7 - Forma delle comunicazioni

Tutte le comunicazioni e notifiche al Garante dipendenti dalla presente garanzia, per essere valide, devono essere fatte con lettera raccomandata indirizzata alla sede legale del Garante ovvero tramite PEC all'indirizzo risultante dal registro imprese.

Art. 8 - Premio o Commissione

La commissione e le spese dovute dal Contraente all'atto della stipulazione della garanzia e quelle dovute per eventuali proroghe concordate, nonché la commissione e le spese dovute per eventuale reintegro della somma garantita, saranno regolati in autonomia tra contraente e garante. Il mancato pagamento della commissione non può essere opposto alla Stazione appaltante.

Le somme pagate a titolo di commissione rimangono comunque acquisite dal Garante indipendentemente dal fatto che la garanzia cessi prima della data prevista all'art. 2.

Art. 9 - Foro competente

In caso di controversia fra il Garante e la Stazione appaltante, il Foro competente è quello determinato ai sensi dell'art. 25 del Cod. Proc.Civ.

Art. 10 - Rinvio alle norme di legge

Per tutto quanto non diversamente regolato valgono le norme di legge.

IL CONTRAENTE


COOPERATIVA SERVIZI ASSISTENZIALI Coop. Soc.
46100 MANTOVA - Via Gelso, 8
Tel. 0376 285611 - Fax 0376 285619
Partita IVA 0169744 020 2

BPER Banca S.p.A.





CERTIFICATO 1449

Certificate

SI CERTIFICA CHE L'ORGANIZZAZIONE

We hereby certify that the organization

C.S.A. COOPERATIVA SERVIZI ASSISTENZIALI Soc. Coop. Soc.

Via Gelso 8 - 46100 Mantova MN

Nelle seguenti unità operative:

in the following operative units:

Via Gelso 8 - 46100 Mantova (MN) - Sede Operativa

Via Silvestrini 7 - 37135 Verona (VR) - Sede Operativa

Allegato - Unità Operative

APPLICA UN SISTEMA DI GESTIONE PER LA QUALITÀ CONFORME ALLA NORMA

applies a Quality Management System according to

UNI EN ISO 9001:2008

PER LE SEGUENTI ATTIVITÀ / for the following activities

Progettazione ed erogazione di servizi educativi, socio-sanitari e sociali alla persona.

Servizi di preparazione e distribuzione pasti

Design and provision of educational, social, health and care services to the person.

Meals preparing and distributing services

Riferirsi al Manuale del Sistema di Gestione per i dettagli relativi all'applicabilità dei requisiti della norma.

Please refer to Management System Manual for details of application to standard requirements.

Questo certificato si riferisce al Regolamento CERSA per la certificazione dei Sistemi di Gestione e la sua validità è subordinata a sorveglianza periodica ed al riesame completo del sistema di gestione aziendale con periodicità triennale.

Prima emissione

First issue

01/06/2016

Data certificazione precedente OdC

Previous CAB certification date

24/04/2013

Ultima emissione

Current issue

01/06/2016

Data scadenza certificazione precedente OdC

Previous CAB certification expiry date

23/04/2016

Scadenza

Expiry

15/09/2018

Settore EA/EA code: 38 - 30

L'Amministratore Delegato



SGQ N° 022A PRD N° 234B
SGA N° 044D PRS N° 093C
SCR N° 030F

Membro degli Accordi di Mutuo Riconoscimento EA, IAF e ILAC
Signatory of EA, IAF and ILAC Mutual Recognition Agreements

ciascun * posto accanto al numero del certificato corrisponde ad un rinnovo

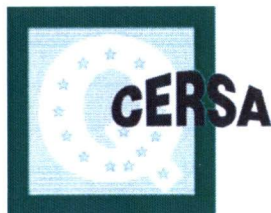
CERSA S.r.l. (Società con socio unico)

Organismo di Certificazione gruppo ICMQ

Via G. De Castilia, 10 - 20124 Milano

info@cersa.com - cersasrl@pec.it - www.cersa.com

tel. 02.86.57.30 - 02.86.57.37 - fax 02.72.09.63.80



ALLEGATO AL CERTIFICATO 1449

Attached to the certificate

UNITÀ OPERATIVE

Operative units

R.S.A. "Villa Maddalena" - Via C. Battisti 17 - 46044 Goito (MN)
Polo Socio Educativo "L'Ippocastano" - Via Molinara 48 - 46031 Correggio Micheli fraz. di Bagnolo San Vito (MN)
R.S.A. "Casa Rosanna" - Via Garibaldi 6 - 46040 Monzambano (MN)
Residenza per Anziani "Casa Gaetano Toffoli" - Via Roma 9 - 37067 Valeggio sul Mincio (VR)
R.S.A. "Ernesta Bovi" - Via Donatori del Sangue 10 - 46020 Pegognaga (MN)
R.S.A. "Giuseppe Serini" - Via Santuario 28/A - 46018 Sabbioneta (MN)
Centro Servizi Anziani "Ca' dei Nonni" - Via dei Barcari 1 - 37041 Albaredo d'Adige (VR)
C.S.S. "Casa Sorriso" - Via Molinara 46 - 46031 Bagnolo San Vito (MN)

Il presente allegato costituisce parte integrante del Certificato N. 1449

Prima emissione

First issue

01/06/2016

Data certificazione precedente OdC

Previous CAB certification date

24/04/2013

Ultima emissione

Current issue

01/06/2016

Data scadenza certificazione precedente OdC

Previous CAB certification expiry date

23/04/2016

Scadenza

Expiry

15/09/2018

Settore EA/EA code: 38 - 30

L'Amministratore Delegato



SGQ N° 022A PRD N° 234B
SGA N° 044D PRS N° 093C
SCR N° 030F

Membro degli Accordi di Mutuo Riconoscimento EA, IAF e ILAC
Signatory of EA, IAF and ILAC Mutual Recognition Agreements

ciascun * posto accanto al numero del certificato corrisponde ad un rinnovo

CERSA S.r.l. (Società con socio unico)

Organismo di Certificazione gruppo ICMQ

Via G. De Castilia, 10 - 20124 Milano

info@cersa.com - cersasrl@pec.it - www.cersa.com

tel. 02.86.57.30 - 02.86.57.37 - fax 02.72.09.63.80



AL-20-1

AL-20-1

AL-20-1

AL-20-1

AL-20-1

AL-20-1

AL-20-1

AL-20-1

AL-20-1

AL-20-1

AL-20-1

AL-20-1

AL-20-1

AL-20-1

AL-20-1

AL-20-1

AL-20-1

AL-20-1

AL-20-1

AL-20-1

AL-20-1

AL-20-1

AL-20-1

AL-20-1

AL-20-1

AL-20-1

AL-20-1

AL-20-1

AL-20-1

AL-20-1

AL-20-1

AL-20-1

AL-20-1